



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE I CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

*Addì 11/01/2021 nel Tribunale di Napoli Nord avanti al Giudice dott. Maurizio Spezzaferri nella procedura R.G. n. 3569/2020 avente ad oggetto : Altri procedimenti cautelari - **Udienza a trattazione scritta.***

Il **GI,**

letto l'art. 221, comma 4, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020 che consente al Giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Visti l'Art. 83 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, come integrato dal suddetto art. 221 del DL n. 34/2020 relativamente alla disciplina delle Udienze Civili a trattazione scritta;

considerato che mediante provvedimento in atti è stato assegnato alle parti il termine previsto nella suddetta normativa;

tenuto conto come la cancelleria abbia dato rituale comunicazione alle parti del citato provvedimento come risulta dallo "storico del fascicolo telematico";

tenuto conto come le parti abbiano depositato le note scritte di cui alla normativa sopra indicata;

ritenuto che il contraddittorio sulla istanza di parte ricorrente sia stato correttamente attivato nell'ambito del presente procedimento incidentale e che le domande erano state già formalizzate nella nota scritta depositata dalla

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 28-12-2020 nell'ambito del procedimento principale;

Tanto premesso e considerato, il **GI** dispone quanto segue:

letti gli atti e la documentazione di causa;

OSSERVA

Mediante ricorso incidentale depositato il 27-10-2020, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX esponeva che, con ordinanza presidenziale del 16-6-2020, era stato disposto a carico del resistente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il versamento in proprio favore della somma di €. 1.1000 mensili, oltre Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori [REDACTED] e della ricorrente medesima; il resistente si era reso inadempiente non avendo versato l'assegno previsto per i mesi di agosto e ottobre 2020 nonché la somma parziale di euro 200,00 per il mese di settembre 2020 nonché la quota delle spese straordinarie per l'ammontare di euro 200,00;

Tanto premesso, essendo il resistente dipendente e percettore di emolumenti dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come individuata in atti, chiedeva che venisse ordinato alla predetta il versamento diretto del suddetto assegno di mantenimento, oltre disporre il sequestro di tutti i beni appartenenti al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giacché, allo stato, lo stesso ha maturato, nei confronti della coniuge e dei figli, un ammontare debitorio di: euro 2.400,00 per i pregressi ratei di mancato versamento del mantenimento; euro 200,00 per spese mediche e acquisto libri; euro 8.000,00, corrispondenti alle somme concesse in prestito per il sostentamento della famiglia, da restituire; euro 1.200,00 per le spese pregresse di

condominio – e comprensive del consumo di acqua – ed euro 100,00 per il saldo dovuto per la scuola di calcetto del figlio [REDACTED].

Instaurato il contraddittorio, parte resistente prendeva posizione su quanto sopra richiesto richiedendone il rigetto in quanto destituito di fondamento ed, in parte, perché avente ad oggetto esborsi relativi a periodi precedenti rispetto all'instaurazione del presente giudizio.

La domanda, allo stato degli atti, è parzialmente fondata.

In primo luogo si rileva che l'ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6, c.c. costituisce uno strumento previsto dalla legge, sia nel caso di separazione giudiziale che nel caso di separazione consensuale, a tutela dei crediti di mantenimento tanto dei figli minori quanto del coniuge (*cfr. Corte Cost. 31.5.1983 n. 144; Corte Cost. 14.1.1987 n. 5*).

In punto di diritto si osserva che la domanda ex art. 156, comma 6, c.c. non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno *diritto che ne costituisce un presupposto*- ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (ex multis *cfr. Cass. civ. sentenza 22.4.2013 n. 9671; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2013*) dovendo il Tribunale unicamente verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento, quale presupposto previsto dall'art. 156, comma 6, c.c.

Ciò posto, si osserva che *“In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione*

di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento" (cfr. ex multis Cass. 2011/11062; Cass. 23668/2006).

Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha dedotto l'inadempimento del resistente non avendo questi corrisposto l'importo stabilito per le mensilità sopra indicate oltre la quota di spese straordinarie, di cui, tra l'altro, alla documentazione allegata in via telematica al numero 5 (cfr. doc. 27-10-2020).

Trattandosi di obbligazioni, grava sul debitore l'onere (non assolto nel caso in esame) di dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione impostagli (cfr. Cass. civ.; sentenza 15.7.2011 n. 15659).

Senonché, il resistente ha depositato documentazione relativa al versamento di precedenti mensilità o per la successiva del mese di novembre 2021, nulla indicando però relativamente alle mensilità in contestazione, limitandosi a richiamare un periodo di coabitazione durante le vacanze estive che, di contro, non esimeva l'obbligato a corrispondere quanto dovuto.

Si ricorda che la quota di mantenimento viene determinata in via annuale suddivisa in rate mensili e quindi anche il versamento di una sola quota determina uno squilibrio rispetto alle situazione valutata in sede di distribuzione degli oneri di mantenimento per i figli minori e per il coniuge titolare dell'assegno.

Inoltre, nel caso in analisi, non vi è stata la corresponsione della quota dovuta per le spese straordinarie sostenute dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale, di cui alla documentazione allegata al n. 5 del ricorso incidentale.

Non accoglibile è invece la domanda di sequestro proposta dalla ricorrente in quanto generica senza riferimento a specifici beni da vincolare o al relativo valore.

Il rimedio di cui sopra è previsto a fronte dell'inadempienza del coniuge obbligato rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di giudizio e, a tal fine, risulta già efficace il rimedio dell'ordine nei confronti del terzo debitore; inoltre domande relative al recupero di somme pregresse sono soggette al rito ordinario non potendo essere scrutinate nel presente giudizio separativo avente natura speciale.

Alla luce di quanto detto, sulla scorta della documentazione prodotta, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. va certamente accolta.

P.Q.M.

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente ex art. 156, comma 6, c.c.;
- b) dispone che la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede alla via [REDACTED] [REDACTED] n.q. di datore di lavoro del sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, versi mensilmente direttamente alla la somma di €1.100,00 (millecento,00), con aggiornamento annuale Istat, così come stabilito con l'ordinanza presidenziale del 16-6-2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, prelevandola da quanto corrisposto mensilmente al sig. [REDACTED] nato a Napoli [REDACTED];
- c) spese al definitivo.

Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferrì